



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori

**OGGETTO:** Richiesta di parere sulla mancanza di PEC come requisito di iscrizione all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Riscontro.  
Rif. prot. DAG n. 48519.E del 6 marzo 2025.

Con la nota in oggetto il Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ha chiesto a questo Ministero vigilante chiarimenti sulla portata delle norme di cui all'art.1, lett.n-ter) del Codice dell'Amministrazione Digitale e del decreto legge n.76 del 2020, precisando se il domicilio digitale, realizzato attraverso la PEC e la cui comunicazione agli Ordini è obbligatoria da parte degli iscritti, possa essere considerato come uno dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo alla stregua della residenza anagrafica, e se in caso di accertata mancanza o perdita di tale requisito l'Ordine possa procedere alla cancellazione d'ufficio dell'iscritto.

L'art.1 del decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede il “*domicilio digitale*” quale “*indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (ue) 23 luglio 2014 n. 910 del parlamento europeo e del consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/ce, di seguito "regolamento eidas", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale*”.

Con specifico riferimento ai professionisti, l'attuale formulazione dell'art.16 d.l. n.185 del 2008 convertito con modificazioni dalla l.n.2 del 2009 (come modificato dal d.l.n.76 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) prevede che:

*7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,*

*comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.*

***7-bis.** Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza (**applica la sanzione**) della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento ((a norma dell'articolo 5) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013,((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013)) costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.*

Alla luce delle norme di cui sopra può affermarsi che il domicilio digitale non possa costituire requisito necessario per l'iscrizione all'Albo.

L'obbligo previsto dalla legge di dotarsi di un indirizzo digitale è diretto esclusivamente al professionista che sia già iscritto all'albo e non anche a chi sia in procinto di iscriversi.

Se, infatti, nessuna norma prevede quale requisito per l'iscrizione all'albo l'indirizzo digitale, per altro verso l'art.16 comma 7 bis sopra citato prevede a carico del professionista iscritto che non ottemperi alla diffida esclusivamente la sospensione dall'albo e non anche la cancellazione. D'altro canto, il professionista iscritto ma sospeso sarà comunque tenuto all'assolvimento degli obblighi di versamento e di formazione previsti dall'ordine cui è iscritto.

Di conseguenza, l'ordine sarà tenuto all'iscrizione del professionista non munito di pec, salvo poi procedere alla diffida e alla eventuale sospensione, con mantenimento in capo al professionista degli obblighi derivanti dall'iscrizione compatibili con la sospensione.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Roma, 8 maggio 2025

IL DIRETTORE GENERALE  
*Giovanni Mimmo*